

*Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale.*

## **Numero 4 – 2021**

### **MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO" E 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"**

L'11 maggio 2021 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 10/2021) con legge l'abrogazione di diverse disposizioni regionali riguardanti i progetti strategici per il turismo. Tali norme, in estrema sintesi, prevedevano che tali progetti (articolo 42, commi 7, 8 e 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11), qualora costituivano variante ai piani urbanistici e territoriali, erano qualificati come progetti di interesse regionale, essendo parificati per tale ragione a quelli relativi agli interventi attuativi del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani di area e ai progetti strategici del PTRC per i quali è espressamente prevista la deroga alla normativa sul contenimento del consumo del suolo di cui alla legge regionale n.14/2017. Tali progetti, in particolare, erano stati individuati e definiti dalla legge regionale n.11 del 2013 in ragione della loro finanziabilità attraverso una apposita sezione del fondo di rotazione del turismo (di cui all'articolo 45 della medesima legge regionale) che, tuttavia, non è stata mai attivata. Per tale motivazione il legislatore veneto li ha ritenuti non più attuali e con la presente legge ha proceduto ad abrogare sia le previsioni contenute ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 42 della legge regionale n. 11 del 2013, relative alla definizione dei progetti strategici per il turismo, sia l'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale n.11 del 2004 che ne definiva la procedura approvativa. La legge contiene, altresì, una disciplina transitoria per i procedimenti in corso volta a salvaguardare le iniziative avviate (articolo 2) con riferimento ai progetti già presentati in Regione per i successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta, all'entrata in vigore della legge, la deliberazione della Giunta regionale che dichiara e conferma la natura strategica del progetto. In particolare, viene stabilito che tali progetti potranno essere conclusi in seguito all'approvazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e nel rispetto dei criteri che la Giunta regionale adotterà ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo; si tratta in particolare dei "criteri di individuazione degli interventi pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 11 per i quali, mancando alternative alla loro localizzazione negli ambiti di urbanizzazione consolidata, non trovano applicazione le limitazioni di cui al presente Capo, fermo restando il loro assoggettamento ad idonee misure di mitigazione e ad interventi di compensazione ecologica".

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo [www.consiglioveneto.it/leggi-regionali](http://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali).

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 23 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI"**

L' **11 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 11/2021) alcune modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, finalizzate, sostanzialmente, a consentire alle Unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, un più ampio utilizzo degli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta dei funghi. Muovendo dalla constatazione dell'esistenza di criticità legate all'esercizio delle funzioni in territorio montano e parzialmente montano, viene così previsto che tali introiti, i quali in alcuni ambiti territoriali assumono una significativa rilevanza, possano essere destinati non solo per interventi di tutela e salvaguardia del territorio ma anche per le spese correnti dell'ente.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo [www.consiglioveneto.it/leggi-regionali](http://www.consiglioveneto.it/leggi-regionali).

**A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni**

**Servizio affari giuridici e legislativi**

**Consiglio Regionale del Veneto**

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

[VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it](mailto:VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it)

Suppl. a “ARV-Agenzia Regione Veneto” Reg. Trib. di Venezia n.691/1981